

1071 95

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEI BENI PATRIMONIALI
COMUNALI**

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni patrimoniali del Comune indicati e definiti dall'art.826 del codice civile (..... gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio).

ART.2

Tutti i beni indisponibili con i loro arredi di cui al precedente articolo non possono essere sottratti alla loro destinazione se non previa deliberazione Consiliare.

ART.3

In particolare è vietato all'Amministrazione dare in uso edifici pubblici o parte di essi, sia in via temporanea o permanente, per scopi e finalità che non rientrino nella destinazione del bene.

ART.4

E' vietato concedere in uso continuativo edifici e beni di cui al precedente articolo 1 a sedi o uffici di partiti politici o di privati in genere.

ART.5

Il presente regolamento stabilisce modalità e limiti di concessioni dei beni patrimoniali per l'uso momentaneo o per la concessione in via temporanea.

ART.6

La concessione può essere per uso momentaneo, per manifestazioni, riunioni, conferenze, o per uso temporaneo per sedi sociali di enti, associazioni o privati.

ART.7

Gli enti, associazioni o privati per poter utilizzare i beni patrimoniali comunali per uso momentaneo per riunioni, conferenze o manifestazioni varie debbono presentare, almeno 10 giorni prima della manifestazione, regolare domanda specificando, anche tramite relazione illustrativa, il programma della manifestazione, il responsabile dell'iniziativa e il recapito anche telefonico.

La concessione avviene con comunicazione del Sindaco.

Il richiedente si impegna a rispondere di eventuali danni

prodotti ai beni e agli arredi.

In casi particolari potrà essere richiesta a titolo di garanzia una cauzione. La cauzione sarà costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa che resterà vincolata fino alla verifica di eventuali danni.

ART.8

L'uso temporaneo dei beni patrimoniali può avvenire dietro richiesta degli interessati all'Amministrazione Comunale.

Alla richiesta debbono essere allegati:

- Relazione illustrativa sulle attività perseguite e realizzate;
- Eventuale elenco soci;
- Disponibilità alla stipula di regolare contratto di concessione e di cauzione a garantire l'uso del bene concesso per quanto riguarda l'esatto adempimento degli obblighi della concessione e dell'eventuale riconoscimento dei danni procurati.

La cauzione sarà sostituita mediante polizza fidejussoria assicurativa. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La concessione è possibile dopo l'avvenuta deliberazione della Giunta Municipale, che dovrà indicare vincoli e durata della concessione.

ART.9

E' vietata comunque la cessione a terzi del diritto di godimento.

ART.10

Gli enti, associazioni o privati concessionari temporanei, dovranno far pervenire relazione semestrale sull'attività svolta entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno.

ART.11

A giudizio insindacabile del Sindaco, potrà essere revocata la concessione per l'utilizzo temporaneo di beni patrimoniali anche prima della scadenza della concessione, qualora ricorrano gravi motivi.

ART.12

In caso di danni arrecati ai beni patrimoniali l'Amministrazione Comunale si rivarrà per i danni subiti.

ART.13

In caso di conferenze, convegni, o manifestazioni varie, il concessionario si impegna a mettere su manifesti, inviti o altro materiale promo-pubblicitario il logo dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre dagli atti ufficiali delle iniziative dovrà risultare il patrocinio del Comune di Ribera.